



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE

Scheda requisiti per la valutazione

Ai fini dell'inserimento nel registro ex legge 04/2013

INDICE

1. PROFILO E COMPETENZE
 - 1.1 Profilo
 - 1.2 Competenze
2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 - 2.1 Istruzione
 - 2.2 Formazione
3. RICHIESTA DI VALUTAZIONE
 - 3.1 Ammissione verifica dei requisiti
 - 3.2 Metodo di analisi e valutazione
 - 3.3 Richiesta di ulteriore documentazione e/o di un colloquio
4. ATTESTATO DI QUALIFICA
 - 4.1 Qualificazione professionale
 - 4.2 Iscrizione al Registro
5. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 - 5.1 Durata, rinnovo e mantenimento
 - 5.2 Aggiornamento professionale
6. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO
 - 6.1 Obblighi dell'iscritto
 - 6.2 Rispetto statuto e soci

© 2014 A.I.F.E.S. Formazione

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro - C.F. 97807310582 - P.IVA 13413091003 - Num. Reg. Marchio
0001652598

Via Cristoforo Colombo 115, 00147 Roma | Numero Verde: 800146668 - Telefono: 06.51435357 | email: info@aifesformazione.it

1. PROFILO E COMPETENZE

<p>1.1 PROFILO</p>	<p>Il Consulente Tecnico Ambientale è un professionista in possesso di competenze utili a risolvere per conto di imprese e pubbliche amministrazioni le principali problematiche tecniche, giuridiche e amministrative legate alla disciplina ambientale. Il suo ruolo garantisce al cliente il rispetto della normativa vigente, proponendo nuove strategie che mirano anche ad un vantaggio economico per il committente. Il consulente può esercitare la libera professione o lavorare alle dipendenze di enti o aziende.</p>
<p>1.2 COMPETENZE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione attiva consulenziale alle aziende o enti; • Capacità di analisi dei rischi ambientali (Environmental risks); • Conoscenza ed interlocuzione con gli organismi di vigilanza locali; • Capacità di approccio pratico e realistico con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione con capacità di diagnosi con capacità di prendere decisioni, e problem solving; • Capacità di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto all'analisi e alla sintesi; • Capacità di lavorare in gruppo con i soggetti dell'ambiente presenti in azienda ed in particolare, ove presente, con gli uffici QHSE management; • Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento; • Capacità dialettica, di sintesi ed esemplificativa.



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2.1 ISTRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore quale requisito minimo• La formazione di base può avere indirizzo tecnico-scientifico (Ingegneria, Scienze ambientali o naturali, Biologia, Chimica), socio-economico o giuridico. A livello universitario esistono diversi corsi di laurea particolarmente incentrati sulle tematiche ambientali, ovvero quelli appartenenti alla classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale e alla classe delle lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura. L'offerta formativa è piuttosto varia e le denominazioni dei corsi di laurea sono attribuite direttamente dalle università, per cui risulta difficile elencare tutti i corsi attivati dalle varie facoltà.
2.2 FORMAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Partecipazione a corsi di formazione con rilascio di attestato• Aver svolto i corsi di aggiornamento

3. RICHIESTA DI VALUTAZIONE

3.1 AMMISSIONE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI MININIMI	<p>Il Consulente Tecnico Ambientale per poter essere ammesso al processo di verifica finalizzato all'inserimento nel RPA deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• Essere iscritto ad AIFES e in regola con le quote associative;• Accedere all'area dedicata al RPA e compilare il format di richiesta dell'iscrizione o inviare una mail all'indirizzo dedicato rpa@aifesformazione.it, allegando curricula o documentazione attestante il possesso dei requisiti;• Inviare copia del bonifico effettuato.
3.2 METODO DI ANALISI E VALUTAZIONE	<p>I criteri di valutazione della documentazione e dei titoli presentati saranno analizzati da soggetti con caratteristiche professionali idonea a garantire un giudizio conforme e l'avallo finale sarà concesso dalla costituita Commissione di Garanzia.</p>
3.3 RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE O COLLOQUIO	<p>All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale AIFES, viene inviato l'Attestato di Qualità via mail.</p> <p>Qualora in Commissione di Garanzia non dovesse risultare del tutto chiara la congruità documentale la Commissione stessa potrà richiedere documentazione integrativa oppure un colloquio idoneo alla migliore valutazione dei requisiti.</p>

© 2014 A.I.F.E.S. Formazione

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro - C.F. 97807310582 - P.IVA 13413091003 - Num. Reg. Marchio
0001652598

Via Cristoforo Colombo 115, 00147 Roma | Numero Verde: 800146668 - Telefono: 06.51435357 | email: info@aifesformazione.it

4. ATTESTATO DI QUALIFICA

4.1 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	L'Attestato ha valore ai fini previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'Attestato è annuale ed attesta il possesso dei requisiti a partire dal giorno dell'emissione.
4.2 ISCRIZIONE NEL REGISTRO	Il possesso dell'Attestato di Qualifica consente l'immediato inserimento del nominativo nel Registro Professionale AIFES relativo alla specifica qualifica richiesta.

5. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

5.1 DURATA RINNOVO MANTENIMENTO	La durata dell'iscrizione al registro di AIFES è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione. Si rinnova automaticamente, in assenza di revoca e/o rinuncia alla iscrizione, alle seguenti condizioni: a) essere iscritto come socio ad AIFES; b) documentare la continuità professionale; d) pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario AIFES.
5.2 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E MIGLIORAMENTO CONTINUO	L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti la nuova normativa di settore ed agli aggiornamenti tecnici, dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti. Verrà valutata anche la formazione specifica (partecipazione a corsi teorici e pratici, in qualità di discente, svolgimento di corsi con modalità in e-learning, ecc.). L'aggiornamento dovrà comunque, quale requisito minimo, essere svolto secondo tali modalità: <ul style="list-style-type: none"> • 40 ore di formazione ogni 5 anni su tematiche inerenti: <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni in atmosfera - Inquinamento acustico - Inquinamento elettromagnetico - Tutela delle acque - Gestione dei rifiuti - Bonifiche siti contaminati - VIA e VAS - AIA e AUA - Sistemi di gestione ambientale

6. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE AIFES

<p>6.1 OBBLIGHI DELL'ISCRITTO AL REGISTRO</p>	<p>Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali il socio AIFES iscritto al registro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicare sulla propria carta intestata la sua iscrizione al Registro Professionale AIFES con il codice dell'iscrizione stessa; • Informare i propri clienti dell'attivazione dello Sportello di Garanzia da parte di AIFES ai sensi dell'art.4, comma 4, della legge 4/2013.
<p>6.2 RISPETTO DELLO STATUTO E DEI CODICI AIFES</p>	<p>Il Consulente Tecnico Ambientale inserito nel registro professionale tenuto da AIFES e/o in iter di inserimento dichiara di condividere e sottoscrivere lo Statuto, il Codice Deontologico, la Carta dei Valori ed il Codice Etico di AIFES nonché il regolamento di gestione del registro professionale e si impegna, inoltre, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendere noti ai propri clienti (interni ed esterni) i contenuti dello statuto e dei codici di AIFES; • soddisfare tutti gli impegni presi con il mandato ricevuto; • tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui per attività svolte nel periodo di tempo in cui è inserito nel registro professionale di AIFES e permettere a AIFES l'accesso a dette registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a AIFES; • mantenere il segreto professionale su notizie e fatti inerenti la proprietà e i suoi utenti, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo mandato; • operare con la massima professionalità, trasparenza, coscienza, diligenza e dignità professionale; • non effettuare o partecipare, direttamente o indirettamente, ad attività professionale o di impresa in concorrenza con il committente, nei limiti di quanto stabilito da norme cogenti; • non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o interessi dei clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché nei confronti di AIFES.